

SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO REGIONALE

La Regione Emilia Romagna ha stabilito il proprio **“Programma Regionale per la Rete delle Cure Palliative” (DGR n. 456 dell’1 marzo 2000)**, definendolo nell’ambito del Piano Sanitario Regionale 1999-2001. In particolare viene specificata la necessità di qualificare e integrare i percorsi assistenziali di cure palliative, *modulando l’intensità dell’assistenza* (residenziale, ospedaliera, domiciliare) nel rispetto delle esigenze del malato e della famiglia, garantendo la *continuità assistenziale* e valorizzando la forte esperienza maturata nell’ambito *dell’assistenza domiciliare integrata*.

Per quanto riguarda *l’assistenza residenziale*, l’Emilia Romagna ha definito due tipi di hospice, che possono essere *pubblici o privati*:

- *l’Hospice Ospedaliero*, gestito dalla Unità di Cure Palliative (UCP), che garantisce prevalentemente assistenza a elevata complessità clinico-sanitaria;
- *l’Hospice Territoriale*, gestito a livello di Distretto, che garantisce prevalentemente assistenza di minore complessità clinica, comunque non gestibile a domicilio.

Con la **DGR n. 1602 del 29 settembre 2000** la Regione ha definito le strutture residenziali (hospice) previste dai piani attuativi delle Aziende Sanitarie Locali, al fine di allocare le risorse finanziarie ricevute dal Ministero della Salute grazie alla Legge n. 39/99. Successivamente con la **DGR n. 2231 del 29 ottobre 2001** i finanziamenti sono stati concessi alle Aziende Sanitarie Locali, mentre con le **DGR n. 591 del 2002 e DGR n. 2134 del 3 novembre 2003** sono state apportate alcune integrazioni e aggiornamenti ai progetti degli hospice che la Regione intendeva finanziare.

La Regione Emilia Romagna ha previsto una normativa specifica per *l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture residenziali di cure palliative – hospice*, in particolare la **DGR n. 327 del 23 febbraio 2004** *“Applicazione della LR n. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale”*. In sintesi la Delibera contiene:

- un’ulteriore specificazione dei *requisiti minimi per l’autorizzazione degli hospice* (requisiti definiti a livello nazionale dal DPCM del 20 gennaio 2000), ovvero dei requisiti che devono essere rispettati per poter svolgere l’attività di hospice;
- la specificazione dei *requisiti per l’accreditamento degli hospice*, ovvero dei requisiti che gli hospice autorizzati sono tenuti a rispettare per accedere alla *tariffa riconosciuta dalla Regione per ogni giornata di degenza* (tariffa di 175,6 euro stabilita per la prima volta dalla **DGR n. 589 del 14 aprile 2002** e successivamente aggiornata a *188 euro giornaliera*). In particolare il mantenimento dell’accreditamento regionale avviene mediante la verifica periodica dei requisiti stessi;
- la revoca di alcuni importanti provvedimenti regionali precedenti, quali la **DGR n. 1716 del 17 ottobre 2000** *“Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle strutture residenziali di cure palliative – hospice”* e la **DGR n. 125 dell’8 febbraio 1999** *“Primi provvedimenti applicativi della LR n. 34 del 12 ottobre 1998”*.

A differenza di quanto avviene in Lombardia e in Lazio, la normativa in vigore nella Regione Emilia Romagna non riconosce formalmente il livello assistenziale “day-hospice” né una tariffa aggiuntiva per l’accompagnatore.